

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 17 luglio 2018, n. 19012

Integrale

Rapporto di lavoro - Art. 19 CCNL del personale non dirigente di Poste Italiane Spa -
Assunzioni - Documenti da esibire all'azienda ai fini dell'assunzione - Estensione
unilaterale dei documenti da produrre - Illegittimità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio - Presidente

Dott. CURCIO Laura - Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TERRA Paolo - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19586/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 668/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2015 R.G.N. 468/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1.1. Con ricorso al Tribunale di Roma, (OMISSIS) chiedeva la condanna di (OMISSIS) ad immetterla in servizio con le mansioni di addetta al recapito junior e ad orario parziale verticale.

La (OMISSIS), già inserita nella graduatoria unica nazionale dei lavoratori precedentemente assunti con contratto a tempo determinato da (OMISSIS) S.p.A., previa rinuncia della medesima ad ogni diritto, credito e pretesa derivante dai suoi pregressi rapporti di lavoro, cioè sulla base dell'adesione della lavoratrice all'accordo sottoscritto tra la società e le oo.ss. in data 13 gennaio 2006, quindi convocata per la scelta della sede, non era stata assunta in servizio per essere risultato dalla certificazione della competente Procura un carico pendente.

1.2. Il Tribunale accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo il rifiuto di procedere all'assunzione.

1.3. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma.

I giudici del gravame ritenevano che la disposizione di cui all'articolo 19 del c.c.n.l. prevedesse tra i documenti da presentare per l'assunzione solo "il certificato penale di data non anteriore a tre mesi" non anche quello dei carichi pendenti e che l'estensione della richiesta della società (che aveva poi determinato il diniego di assunzione) non potesse essere giustificata da alcun interesse dell'azienda a conoscere la storia personale della persona che si accingeva ad assumere stante, peraltro, la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 Cost..

2. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.

3. (OMISSIS) resiste con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1362 c.c. e ss., e dell'articolo 19 del c.c.n.l. per il personale non dirigente di (OMISSIS) dell'11/7/2007. Sostiene che l'espressione "certificato penale" di cui al co. 5 debba essere intesa in senso ampio, comprensiva anche del certificato dei carichi pendenti perché la ratio della norma è quella di garantire il datore di lavoro nella fase dell'assunzione e rileva che la certificazione negativa dei carichi pendenti è un documento dal quale la società, per l'importanza dell'attività che svolge, non può prescindere.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 421 c.p.c.. Sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente respinto la richiesta di detrazione dell'aliunde perceptum ritenendola meramente esplorativa e non abbia utilizzato, come avrebbe dovuto, i poteri d'ufficio.

2. Il primo motivo è infondato.

Innanzitutto non è invocabile a sostegno delle ragioni della società il precedente di questa n. 12086 del 16 maggio 2017.

Nel caso esaminato in tale decisione l'obbligo di produrre anche il certificato di carichi pendenti si è fatto derivare (non dalla clausola contrattuale ma) da un "format di dichiarazione individuale posizione lavorativa di interesse recapito full time", sottoscritto dal lavoratore con il quale quest'ultimo si era impegnato a produrre anche tale certificazione.

Dell'esistenza di un format quale quello sopra indicato non vi è traccia nel presente giudizio nel quale si discute solo della legittimità della richiesta aziendale di estendere i documenti previsti dall'articolo 19 del c.c.n.l. fino a ricomprendere tra questi anche il certificato dei carichi pendenti.

Ciò precisato, i rilievi della ricorrente non sono tali da scalfire l'interpretazione dell'articolo 19 del c.c.n.l. come offerta dalla Corte territoriale.

Ed infatti appare corretta la rilevanza attribuita innanzitutto al dato letterale secondo il quale tra i documenti da presentare ai fini dell'assunzione vi è il solo "certificato penale di data non anteriore a tre mesi".

La disposizione predetta è assolutamente chiara nella sua formulazione e già solo questa circostanza esclude la necessità del ricorso al meccanismo dell'interpretazione integrativa integrando già un limite logico ad una interpretazione estensiva.

Ne è possibile attribuire all'espressione "certificato penale" (che evoca il certificato di cui agli articoli 23 e 25 del Testo Unico sul casellario

giudiziale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313) un significato semantico suscettibile di plurime interpretazioni.

In ogni caso si tratta di una disposizione che, condizionando (sospensivamente) l'assunzione alla presenza di determinati requisiti debitamente documentati, non può formare oggetto di interpretazione estensiva perché ciò si risolvrebbe nell'introduzione di un limite ulteriore rispetto a quello che le parti contraenti hanno inteso prevedere.

Ed infatti la richiesta del certificato penale integra un limite rispetto alla previsione di cui all'articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori ("è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi (...) su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore") che si giustifica con la rilevanza ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore della conoscenza di date informazioni relative all'esistenza di condanne penali passate in giudicato.

Tale limite, in assenza di espressa previsione contrattuale, non può essere dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso (oggetto del certificato previsto dall'articolo 27 del Testo Unico sopra citato), cioè specie in considerazione del principio costituzionale della presunzione d'innocenza.

Peraltro, nella specie, la Corte territoriale, non si è limitata al dato letterale, ma ha correttamente escluso la possibilità di ricomprendere tra i documenti da presentare ai fini dell'assunzione anche il certificato dei carichi pendenti evidenziando che il solo status di imputato (e cioè di soggetto che si sia venuto a trovare ad avere un procedimento penale pendente a suo carico) non è previsto nel medesimo c.c.n.l. quale motivo di giusta causa di licenziamento il che renderebbe incongrua una previsione che, invece, interpretata nel senso prospettato dalla società, attribuisca rilevanza a tale status al momento dell'assunzione.

2.2. Anche il secondo motivo è infondato.

Come da questa Corte già affermato (v. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2499), In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative.

Inoltre, nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi ex articolo 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (v. Cass. 12 marzo 2009, n. 6023; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22534); in ogni caso, gli indicati poteri d'ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa (v. ex multis Cass. 6 luglio 2000, n. 9034; Cass. 9 marzo 2001, n. 3516; Cass. 8 agosto 2002, n. 12002; Cass. 21 maggio 2009, n. 11847);

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

5. Va dato atto dell'applicabilità del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all'avv. (OMISSIS), antistatario.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.